



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Terza Sezione civile
Udienza pubblica del 25 marzo 2021
Ricorso R.G. 5799/19; n. 10 del Ruolo
Rel. Cons. Dell'Utri

Ricorrente: _____

Controricorrente: _____

Intimati: _____ + altri

**Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. n. 137 del 2020, inserito dalla legge
di conversione n. 176 del 2020**

Il sostituto procuratore generale

Letti gli atti;

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni

osserva

Il dott. _____, medico ecografista, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa di condanna di esso _____ in solido col radiologo _____ e l'Azienda USL di _____, al risarcimento dei danni subiti dagli stretti congiunti di _____, morte nel settembre 2003 a causa di un carcinoma mammario non riconosciuto tempestivamente sebbene riscontrabile dagli esami strumentali.

formula un unico motivo di ricorso, deducendo la falsa applicazione dell'art. 1176 comma 2 c.c., per essergli stata addebitata una colpa grave per imperizia a suo avviso insussistente.

La censura appare inammissibile perché, al di là dell'intestazione formale del motivo, si sostanzia in una critica all'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che alla luce della CTU espletata hanno concluso nel senso della responsabilità professionale del dott. [redacted] per violazione delle *leges artis*.

E' vero che il CTU, seguito dalla Corte d'appello, non ha ragionato in termini di certezza ma ha ritenuto che fosse "*più probabile che non*" che il tumore bifocale fosse visibile ecograficamente, utilizzando una formula che è propria dell'accertamento nel nesso causale in materia civile (contrapponendosi a quella della "certezza scientifica o alta credibilità razionale" propria dell'accertamento del nesso causale ai fini penalistici). Tuttavia, questo giudizio di probabilità, come si legge dalla sentenza impugnata (a pag. 22), derivava dal fatto che nella specie per il CTU dott.

[redacted] mancavano "*elementi di valutazione del suo operato*" in quanto "*l'ecografia è indagine dinamica, dei cui risultati non rimane altra traccia che le istantanee fotografiche realizzate dall'operatore in base ad una propria scelta*". Cionondimeno, detto ausiliario ha anche precisato che, "*in primo luogo, ... le apparecchiature in uso all'epoca dei fatti sicuramente garantiscono 'la visibilità di lesioni subcentimetriche con buona e di quelle sovracentimetriche con ottima affidabilità'; in secondo luogo ... 'appare fortemente probabile che al tempo dell'indagine ecografica la lesione non fosse di dimensioni inferiori a 15-20 mm e che quindi rientrasse ampiamente nel range di visibilità ecografica in pressoché tutte le tipologie di mammelle ...'*" (pagg. 22-23 della sentenza). Da questi rilievi di ordine logico, uniti alla circostanza che l'operatore "*effettuò l'indagine essendo a conoscenza della sede in cui vi era un dubbio clinico e quindi in maniera mirata e su sollecitazione dell'oncologo medico*", la conclusione del CTU, fatta propria dai giudici di merito, secondo cui "*il tumore bifocale, probabilmente all'epoca già confluito in un'unica lesione, fosse visibile ecograficamente*" (pag. 23 della sentenza).

In altre parole, nella specie siamo in presenza di deduzioni di ordine logico in ordine al difetto di perizia con grave colpa del dott. [redacted]. Il ragionamento seguito è quello presuntivo, inferendosi da fatti noti (le apparecchiature in uso all'epoca dell'ecografia, le dimensioni della lesione, la conoscenza del luogo dove vi era il dubbio sull'esistenza del nodulo) il fatto ignoto, ovvero l'imperizia dell'ecografista, che, alla luce delle circostanze di cui sopra, avrebbe dovuto riscontrare una lesione che invece colpevolmente non riscontrò. L'accertamento finale dei giudici di merito, dunque, non è nel senso dell'incertezza della colpa del dott. [redacted], ma nel senso della certezza

di tale colpa. Le deduzioni logiche, le presunzioni, provano pienamente i fatti e come tali sono idonee a giustificare l'accoglimento delle domande che su tali fatti sono basate. E ciò accade tipicamente in materia di responsabilità medica, dove le valutazioni sulla condotta dei sanitari tipicamente si fondano su accertamenti *ex post*, eseguiti facendo leva su una serie di dati conosciuti alla luce dei quali si perviene alla valutazione della colpa del professionista.

D'altro canto, per quel che rileva, la censura del dott. _____ nemmeno è sviluppata sotto questi specifici profili in diritto.

Il rappresentante della Procura generale

Per questi motivi

chiede che la Corte respinga il ricorso

Roma, 5 marzo 2021.

Il sostituto procuratore generale

dott. Alessandro Pepe